

Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A

Pagina: 1 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

	UNITÀ-NOME	FIRMA
	Daniela Campisi (CTR)	
	Mario De Angelis (STG)	
PREPARATO*	Manuela Di Dio (STG)	FIRME ORIGINALI DEPOSITATE PRESSO L'ARCHIVIO CENTRALE
	Anna Maria Salerno (AFL)	
	Giorgio Garagnani (STG)	
VERIFICATO	Anna Sirica Direttore generale	

*Gdl nominato dal Direttore generale con nota prot. ASI n. 5527 del 23/06/2014

Disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133/2015 del 28/07/2015



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 2 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

SOMMARIO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI COMUNI	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Disciplinare	3
Art. 2 - Definizioni	3
Capo II - Verifica di conformità dei contratti istituzionali	4
Art. 3 – Oggetto delle attività di verifica di conformità	4
Art. 4 – Nomina dei soggetti incaricati delle verifiche di conformità	5
Art. 5 – Attività di verifica, responsabilità del procedimento e direzione dell'esecuzione del contratto	
Art. 6 – Verifica di conformità	
Art. 7 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e sopralluoghi	9
Art. 8 – Verbalizzazione	
Art. 9 - Prestazioni non autorizzate (difformità e/o eccedenze), carenze e vizi nell'esecuzione del contratto tali da non compromettere il risultato finale	11
Art. 10 - Difetti o mancanze tali da rendere la prestazione assolutamente inaccettabile	11
Art. 11 – Penali	12
Art. 12 - Certificato di verifica di conformità	12
Art. 13 - Approvazione della verifica di conformità	14
Art. 14 - Svincolo della cauzione e liquidazione del contraente	14
Art. 15 - Obblighi per determinati risultati	14
CAPO III – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI CONTRATTI NON ISTITUZIONALI E COLLAUDO DEI LAVORI	15
Art. 16 – Verifica di conformità dei servizi e delle forniture concernenti la gestione ordinaria dell'Ente – Rinvio	15
Art. 17 – Collaudo dei lavori – Rinvio	15
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 18 - Norme transitorie e finali	16
Art. 19 - Modifiche normative	16
Art 20 - Entrata in vigore	16



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 3 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI COMUNI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Disciplinare

1.1. Il presente Disciplinare regola:

a)le procedure di verifica di conformità dei contratti dell'ASI aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture relativi alla realizzazione di programmi in campo spaziale nonché quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture c.d. di "funzionamento";

b)il collaudo dei contratti dell'ASI aventi per oggetto l'affidamento di lavori e opere.

Art. 2 - Definizioni

Codice dei contratti, o Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Regolamento: decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Attività contrattuali istituzionali: attività contrattuali aventi ad oggetto servizi o forniture relativi alla realizzazione di programmi in campo spaziale. Qualora la stipula di contratti istituzionali comporti anche la realizzazione di lavori così come definiti dall'art. 3, commi 7 e 8 del Codice, tali prestazioni saranno collaudate secondo la specifica normativa dettata all'art. 14 del medesimo Codice per i contratti misti.

Programmi istituzionali: programmi dell'Ente relativi ad attività di studio, sviluppo e realizzazione di programmi, progetti, ricerche e sperimentazioni in campo spaziale ed aerospaziale, ivi inclusa la relativa gestione scientifica ed operativa.

Appalti pubblici di lavori: sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I al Codice dei contratti, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice dei contratti, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara (art. 3 del Codice). Ai sensi del medesimo art 3, i "lavori"



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 4 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

di cui all'allegato I del Codice dei contratti comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Appalti pubblici di servizi: sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice dei Contratti (art. 3 del Codice).

Appalti pubblici di forniture: sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 del Codice).

Amministrazione o Ente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Personale ASI: il personale dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato ed anche il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso ASI.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): colui che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, dal regolamento e dal presente Disciplinare, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Finanza e Contabilità dell'ASI.

Direttore dell'esecuzione (DEC): colui che svolge attività di direzione, controllo ed attuazione delle prestazioni contrattuali, nonché ogni altro compito previsto dal Codice, dal Regolamento e dal presente Disciplinare.

Organo deputato alla verifica di conformità: commissione o unico incaricato, ai sensi del successivo art. 4.

Capo II - Verifica di conformità dei contratti istituzionali

Art. 3 – Oggetto delle attività di verifica di conformità

- **3.1.** Sono assoggettati alla verifica di conformità tutti i contratti relativi ad attività contrattuali istituzionali disciplinati, in tutto o in parte, dal Codice dei Contratti.
- **3.2.** La verifica di conformità ha lo scopo di verificare e certificare che le attività contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformità al contratto, alle eventuali varianti e agli eventuali atti aggiuntivi approvati.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 5 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

3.3. La verifica di conformità ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il certificato di verifica di conformità comprende, inoltre, tutte le verifiche tecniche previste dalle norme di settore. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite in corso d'opera disposte dall'organo di verifica possono non comprendere tutti quelli previsti dal periodo precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato.

Art. 4 – Nomina dei soggetti incaricati delle verifiche di conformità

- **4.1.** Ai sensi del combinato disposto degli artt. 300, comma 2, lettera b) e 314, comma 2, del Regolamento, le verifiche di conformità dei contratti istituzionali sono effettuate o da un unico incaricato o da una commissione composta da tre soggetti.
- **4.2.** L'Ente, di norma entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, attribuisce, con decreto del Direttore generale, l'incarico di effettuare la verifica di conformità a persone dotate delle necessarie competenze tecnico-scientifiche e/o giuridico-amministrative, commisurate alla tipologia e categoria di interventi oggetto di verifica di conformità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 2 *bis* e dall'art. 141, comma 4, del Codice.
- **4.3.** La verifica di conformità può essere affidata, in funzione della complessità delle attività:
 - •ad un unico incaricato per contratti fino ad un importo massimo pari a € 500.000 (IVA esclusa). Qualora l'eterogeneità delle prestazioni, debitamente certificata dal RUP, richieda l'apporto di più competenze, si procederà a nominare una commissione con le modalità indicate nel punto successivo;
 - •ad una commissione, composta da tre membri, per i contratti con importo superiore a € 500.000 (IVA esclusa). In conformità a quanto disposto dall'art. 314, comma 5, del Regolamento, i lavori della commissione saranno coordinati da un Presidente, individuato nel Decreto di nomina.
- **4.4.** L'incarico di verifica di conformità, in quanto attività propria della stazione appaltante, è affidato di norma a personale dell'Ente con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto. Nel caso di progetti di particolare rilevanza e quando all'interno dell'Ente non siano disponibili le competenze o risorse necessarie, lo stesso potrà essere affidato ad esperti esterni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 2 *bis*, del Codice dei contratti, e tenuto, altresì, conto delle disposizioni di cui all'art. 314, comma 6, del Regolamento.
- **4.5.** L'Ente comunica al contraente i nominativi degli incaricati della verifica di conformità.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 6 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

- **4.6.** I soggetti incaricati di svolgere le operazioni relative alla verifica di conformità dovranno adempiere all'incarico loro assegnato con la diligenza del buon padre di famiglia e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, ove applicabile.
- **4.7.** Per quanto concerne le incompatibilità dei soggetti incaricati di effettuare la verifica di conformità, si deve fare riferimento alla normativa vigente, con particolare riguardo all'art. 314, commi 3 e 4, del Regolamento e alla normativa in materia di prevenzione della corruzione.
- **4.8.** Per la formazione dell'elenco dei soggetti deputati ad effettuare la verifica di conformità e per il conferimento degli incarichi si fa riferimento alle relative procedure vigenti.

<u>Art. 5 – Attività di verifica, responsabilità del procedimento e direzione dell'esecuzione del contratto</u>

- **5.1.** Il RUP, ai sensi degli articoli 272 e 273 del Regolamento, cura gli adempimenti connessi alla trasmissione della necessaria documentazione, sino alla ricezione della documentazione finale di verifica. Il RUP, segnatamente, deve essere sempre tempestivamente informato in merito alle cause dell'eventuale protrarsi dei tempi previsti per il completamento delle attività di verifica ed assegnare un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la conclusione delle operazioni medesime. In caso di partecipazione attiva alla/e visita/e dell'Organo di verifica, firma i relativi verbali. Il RUP cura la trasmissione al Direttore generale del certificato finale con una Relazione di proposta in merito alle determinazioni di cui al successivo art. 13.
- **5.2.** Il DEC, durante la fase della verifica di conformità, ha principalmente un ruolo di supporto alle operazioni dell'Organo di verifica. Il DEC, a richiesta, fornisce informazioni sulle modalità di esecuzione delle attività e sul generale andamento delle medesime. Il DEC, inoltre, deve necessariamente intervenire alla/e visita/e firmando i singoli verbali redatti in occasione delle visite stesse.
- **5.3.** In particolare, il RUP trasmette all'Organo incaricato della verifica:
- a) la copia conforme del contratto, dell'Allegato Tecnico e degli altri documenti che ne fanno, eventualmente, parte integrante;
- b) la copia delle eventuali richieste di varianti, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti aggiuntivi;
- c) copia del programma di esecuzione delle attività redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal DEC;
 - d) verbale di consegna delle attività (Riunione Iniziale /Kick off);



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 7 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

- e) eventuali disposizioni del RUP, ordini di servizio e rapporti eventualmente emessi dal DEC;
 - f) eventuali verbali di sospensione e ripresa attività;
 - g) verbale di ultimazione attività (Riunione Finale);
 - h) copia di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal contratto;
- i) eventuali verbali di prova sui materiali, nonché, nei casi previsti dal contratto, le relative certificazioni di qualità;
- l) contabilità finale relativa a tutte le attività con indicazione dei pagamenti e delle ritenute effettuate;
- m) relazione del DEC in accompagnamento alla contabilità finale ed eventuale documentazione allegata;
 - n) relazione del RUP sulla contabilità finale.
- **5.4.** È facoltà dell'organo di verifica chiedere al RUP o al DEC altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico, anche ai sensi del successivo articolo 6.4.
- **5.5.** In caso di incarico di verifica in corso d'opera, il RUP trasmette sollecitamente all'organo di verifica la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
- **5.6.** Il RUP e il DEC, inoltre, svolgono tutti i compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 – Verifica di conformità

- **6.1.** L'organo di verifica di conformità si pronuncia in occasione degli eventi, nei casi e nei tempi stabiliti dal contratto. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
- **6.2.** La verifica di conformità si svolge secondo le seguenti fasi, di cui le prime due di competenza dell'organo incaricato di cui all'art. 4 del presente Disciplinare e la terza dell'Amministrazione:
 - a)verifica della fornitura e/o del servizio e verifica della loro conformità al contratto ed agli eventuali atti aggiuntivi mediante verbale;
 - b)emissione del certificato di verifica di conformità;
 - c)approvazione della verifica di conformità da parte dell'Ente mediante decreto del Direttore generale, acquisita la relazione redatta dal RUP in coordinamento con il DEC.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 8 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

- **6.3.** L'organo di verifica di conformità, come precisato al precedente art. 5, acquisisce la documentazione dal RUP al fine di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie.
- **6.4.** Le modalità di effettuazione delle verifiche saranno scelte dall'organo incaricato in relazione alla tipologia, complessità e stato di approntamento della fornitura e/o del servizio. L'organo incaricato può, in qualsiasi momento, prendere visione o richiedere la messa a disposizione di ulteriore documentazione di progetto o l'esecuzione di prove e verifiche specifiche.
- **6.5.** La verifica della buona esecuzione di una attività è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi e i riscontri che l'organo di verifica giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, l'organo di verifica accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'Ente da ogni ritardo nel loro svolgimento
- **6.6.** Quando le verifiche richiedono visite presso il contraente o presso altri enti, l'organo incaricato fissa, entro i limiti stabiliti dal contratto, i tempi e le modalità con cui intende procedere, informandone il DEC che ne dà avviso al contraente. Eguale avviso è dato ai funzionari e ai rappresentanti di amministrazioni od Enti che, per speciali disposizioni, debbano intervenire alla verifica. Tali verifiche devono sempre svolgersi in presenza del contraente.
- **6.7.** L'organo di verifica provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con la documentazione tecnica del servizio o della fornitura, con i documenti relativi alle eventuali varianti approvate e con i documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal DEC. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di verifica, anche sulla scorta dei pareri del RUP, si pronuncia sulle attività svolte nel verbale di cui al successivo articolo 8.1.
- **6.8.** Per la verifica di conformità definitiva, l'organo incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che avvisa tempestivamente l'esecutore della data della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.
- **6.9.** La verifica di conformità è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento ASI per la determinazione dei termini di conclusione del procedimento. Se le operazioni di verifica di conformità si prolungano rispetto ai termini stabiliti nel presente Disciplinare, l'organo incaricato lo comunica al Direttore generale e al contraente tramite il DEC. Nel caso in cui siano riscontrati ritardi ingiustificati o imputabili all'organo incaricato, il RUP, su proposta del DEC, assegna un termine per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale può proporre al Direttore generale di revocare l'incarico, fatte salve eventuali



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 9 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

azioni di responsabilità per danni arrecati all'Ente che l'ASI ritenga di dover adottare nei confronti dei componenti dell'organo incaricato.

6.10. Il DEC informa il contraente sull'esito della verifica di conformità.

Art. 7 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e sopralluoghi.

- **7.1.** La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene nei casi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La verifica di conformità in corso di esecuzione è, tuttavia, obbligatoria :
 - a)nei casi in cui, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b)nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto;
 - c)nel caso di attività comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di verifica finale;
 - d)in caso di attività di particolare complessità.
- **7.2.** Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il DEC e deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi al RUP entro i quindici giorni successivi alla data dei controlli. Il verbale riferisce sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contiene le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'Amministrazione e del DEC.
- **7.3.** La verifica di conformità in corso di esecuzione non esclude la verifica di conformità definitiva della fornitura e/o del servizio nel suo complesso; la verifica di conformità definitiva non è necessariamente la risultante delle verifiche parziali, potendo le singole fasi dell'esecuzione essere state positivamente verificate e la verifica finale non risultare positiva, in parte o *in toto*.
- **7.4.** Nel caso di verifiche in corso di esecuzione , l'organo di verifica effettua sopralluoghi con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle attività in relazione a quanto verificato. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione di quelle attività per le quali la verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- **7.5.** È necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento delle attività rispetto al programma.
- **7.6.** Di ciascuna visita e sopralluogo, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il DEC, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nel successivo articolo 8.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 10 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Art. 8 – Verbalizzazione.

- **8.1.** A conclusione delle verifiche, l'organo di verifica di conformità compila un verbale (verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione ovvero verbale di verifica di conformità definitiva), sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che contenga:
- a) gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- d) le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;
- e) i rilievi e le osservazioni avanzati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, e, nello specifico:
 - se la fornitura e/o il servizio sono collaudabili e le eventuali condizioni o restrizioni che consentono comunque l'esito positivo della verifica di conformità;
 - i provvedimenti da prendere quando la fornitura e/o il servizio non sono collaudabili;
 - le eventuali attività non contrattualizzate riscontrate nella verifica di conformità della fornitura e/o del servizio e ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dal contratto;
 - le eventuali attività non contrattualizzate riscontrate nella verifica di conformità della fornitura e/o del servizio e non ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dal contratto.
- **8.2.** I verbali, da trasmettere al RUP entro i trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento delle attività e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e del DEC, per le parti di rispettiva competenza.
- **8.3.** Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti dell'organo incaricato, il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso nel verbale, ragioni che dovranno essere, comunque, valutate dall'Amministrazione.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 11 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Art. 9 - Prestazioni non autorizzate (difformità e/o eccedenze), carenze e vizi nell'esecuzione del contratto tali da non compromettere il risultato finale.

- 9.1. Qualora l'organo incaricato riscontri prestazioni la cui esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata (difformità e/o eccedenze), sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo incaricato, con proprio parere, al Direttore generale e per conoscenza all'organo incaricato. L'eventuale accettazione, da parte dell'Ente, delle difformità e/o eccedenze non preventivamente autorizzate, non libera il RUP, il DEC, o comunque il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
- 92. Qualora le risultanze delle operazioni di verifica di conformità dovessero far emergere difetti e/o mancanze di scarsa entità e agevolmente risolvibili senza alcun pregiudizio alla funzionalità e alla regolarità della fornitura o del servizio, l'organo incaricato prescrive specificamente le attività da eseguire, assegnando all'esecutore un termine per adempiere e non rilascerà il certificato di verifica di conformità sino a che non risulti che il contraente abbia completamente eseguito le attività prescrittegli. Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo incaricato determina, nell'emissione del certificato di verifica di conformità, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti e/o mancanze, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
- **93.** Qualora le risultanze delle operazioni di verifica di conformità dovessero far emergere difetti e/o mancanze che, pur non essendo facilmente risolvibili, non pregiudicano la funzionalità e la regolarità del servizio o della fornitura, l'organo di verifica determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti non risolvibili, rispetto al livello qualitativo previsto contrattualmente, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
- **9.4.** Qualora l'Amministrazione dovesse subire eventuali ed ulteriori danni in conseguenza della difforme/incompleta/inesatta esecuzione del contratto, la loro individuazione e relativa quantificazione verrà operata in sede di approvazione del certificato di verifica di conformità.

<u>Art. 10 - Difetti o mancanze tali da rendere la prestazione assolutamente inaccettabile</u>

10.1. L'organo incaricato, laddove ritenga non conforme la fornitura e/o il servizio eseguiti dal contraente, per difetti o mancanze tali da rendere la prestazione assolutamente inaccettabile e/o del tutto inadatta alla sua destinazione, non emette il certificato di verifica di conformità e ne informa il Direttore generale trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il verbale di cui al precedente art. 8 che comprende, oltre alla motivazione della non conformità della fornitura e/o del



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 12 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

servizio, anche i provvedimenti in proposito che l'organo incaricato ritiene che l'Ente debba assumere.

10.2. Il verbale di cui all'art. 8 è trasmesso dal DEC al contraente che può formulare eventuali osservazioni in merito alla non accettabilità della fornitura e/o del servizio. Il Direttore generale, acquisite tali osservazioni tramite il RUP, assume le necessarie determinazioni che saranno successivamente notificate al contraente.

Art. 11 – Penali

11.1. Nel verbale e nel certificato di verifica di conformità l'organo incaricato deve quantificare le penali per ritardo nonché per le eventuali carenze di tipo qualitativo/prestazionale nell'esecuzione delle prestazioni che, a termine di contratto, siano applicabili nei confronti del contraente.

Art. 12 - Certificato di verifica di conformità

- **12.1.** Il certificato di verifica di conformità è un'attestazione che costituisce il presupposto necessario all'accettazione della fornitura e/o del servizio da parte della Amministrazione, da effettuarsi ai sensi del successivo art. 13. Nei casi di cui al successivo articolo 15 il certificato di verifica di conformità è preceduto da un certificato parziale di verifica di conformità.
- **12.2.** L'organo incaricato della verifica di conformità, acquisite le Relazioni del DEC e del RUP di cui all'art. 5.3. lett. m) e n), rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene:

- il giudizio finale dell'organo incaricato sulla fornitura e/o sul servizio;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del RUP;
- il nominativo del DEC;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle attività, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione delle attività;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi alle attività;



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 13 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

- l'indicazione di tutte le relazioni e dei verbali dell'organo incaricato e delle verifiche effettuate;
- l'indicazione delle eventuali difformità, eccedenze, carenze e vizi riscontrati nella fornitura e/o nel servizio;
- il costo della fornitura e/o del servizio, indicando le liquidazioni già effettuate, le modificazioni, le deduzioni e le motivazioni;
- il saldo da liquidare e la collaudabilità della fornitura e/o del servizio e sotto quali condizioni;
- l'importo delle eventuali penalità, degli eventuali danni che il contraente deve risarcire all'Amministrazione a termine di contratto;
- la sintesi delle valutazioni dell'organo di verifica circa la collaudabilità dell'opera;
- la certificazione di verifica di conformità.
- 12.3. Il certificato di verifica di conformità deve essere trasmesso per la sua accettazione al contraente il quale deve sottoscriverlo nel termine perentorio che gli sarà contestualmente comunicato nell'atto di comunicazione e che non può essere maggiore di quindici giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le riserve e/o osservazioni e/o domande che ritiene di proprio interesse. Su di esse si esprime l'organo incaricato, sentito il RUP, anche sulla base delle ulteriori informazioni che giudichi opportuno assumere e dei nuovi accertamenti che ritenga di dover eseguire.
- **12.4.** Il certificato e le risultanze di esso si intendono accettate dal contraente qualora il certificato stesso venga firmato nel termine fissato ed indicato nel certificato senza apposizione di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate.
- **12.5.** L'organo incaricato, in caso di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate da parte del contraente riconosciute accettabili, provvede a riemettere il certificato in conformità ad esse.
- **12.6.** Se l'organo incaricato non riconosce accettabili, parzialmente o totalmente, le riserve del contraente e per tale motivo il contraente persiste nella non accettazione delle risultanze del certificato, il Direttore generale, sentito il RUP, pone in essere i provvedimenti di cui al successivo art. 13.
- **12.7.** Fino a quando non sopraggiunga l'approvazione dell'Ente, il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo solo con l'atto formale di approvazione da parte dell'Ente ovvero, in mancanza, decorso il termine di due anni di cui all'art. 141, comma 3, del Codice. Nell'arco di tale periodo il contraente è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della fornitura e/o del servizio, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 14 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Art. 13 - Approvazione della verifica di conformità

13.1. Il Direttore generale dell'ASI, su proposta del RUP, procede all'approvazione del certificato di verifica di conformità con proprio decreto. Con tale atto l'Amministrazione fa proprio l'operato e le conclusioni dell'organo di verifica di conformità ed esprime la volontà di accettare la fornitura e/o il servizio e di provvedere alla liquidazione del credito del contraente.

Il provvedimento di approvazione è comunicato al contraente a cura del DEC.

13.2. Qualora il Direttore generale non condivida la conclusione dell'organo di verifica, potrà ordinare una nuova verifica.

Art. 14 - Svincolo della cauzione e liquidazione del contraente

- **14.1.** Con l'emissione del decreto di approvazione del certificato di verifica di conformità, fatta eccezione per i casi di cui al successivo articolo 15, si procede allo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale prestato dal contraente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e allo svincolo delle ritenute o delle fideiussioni sostitutive operate negli stati di avanzamento (ove previsto dal certificato) ed al pagamento della rata di saldo.
- 142 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 9 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
- 143. In ogni caso, decorso il termine di cui all'art. 141, comma 3, del Codice, il certificato di verifica di conformità si intende approvato e acquista il carattere di definitività, con conseguente diritto a ottenere lo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale prestato dal contraente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e allo svincolo delle ritenute o delle fideiussioni sostitutive operate negli stati di avanzamento.

Art. 15 - Obblighi per determinati risultati

15.1. La verifica di conformità può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione delle attività ultimate. Ciò accade, di norma, nei casi in cui la verifica dell'effettivo funzionamento dei dispositivi, apparati, strumenti etc. possa essere completata solo a lancio e posizionamento avvenuto e/o a seguito di integrazione con altri dispositivi/apparati/strumenti già in orbita.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione:A Pagina: 15 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

15.2. In tali casi, l'organo di verifica, in conformità a quanto stabilito nel contratto, rilascia un certificato parziale di verifica di conformità e vi iscrive le condizioni alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato finale e propone, in conformità a quanto disciplinato nel contratto, le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

15.3. L'obbligazione per i suddetti risultati perdura anche nei casi in cui sia necessario, prima del lancio, procedere all'accettazione dei risultati contrattualmente previsti con conseguente trasferimento della proprietà dei medesimi all'Ente.

CAPO III – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI CONTRATTI NON ISTITUZIONALI E COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 16 – Verifica di conformità dei servizi e delle forniture concernenti la gestione ordinaria dell'Ente – Rinvio

16.1. La verifica di conformità per gli appalti di servizi e di forniture cd. "di funzionamento" dell'ente, individuati secondo le definizioni fornite al precedente art. 2, è interamente disciplinata dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., di cui si acclude collegamento ipertestuale:

D. Lgs. 163/2006 (Fonte: sito ANAC) e DPR 207/2010 (Fonte: sito ANAC).¹

Art. 17 - Collaudo dei lavori - Rinvio

17.1. Il collaudo per gli appalti pubblici di lavori effettuati dall'Ente, individuati secondo le definizioni fornite al precedente art. 2, è interamente disciplinato dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., di cui si acclude collegamento ipertestuale:

D. Lgs. 163/2006 (Fonte: sito ANAC) e DPR 207/2010 (Fonte: sito ANAC).²

.

¹ I principali articoli di riferimento per le verifiche di conformità in argomento sono gli articoli 120 del Codice e gli articoli da 312 a 325 del Regolamento; l'elencazione, non esaustiva, può essere soggetta a mutamenti in caso di sopravvenute modifiche e integrazioni normative.

² I principali articoli di riferimento per il collaudo dei lavori sono gli articoli 120 e 141 del Codice e gli articoli da 215 a 238 del Regolamento; l'elencazione, non esaustiva, può essere soggetta a mutamenti in caso di sopravvenute modifiche e integrazioni normative.



Documento: ND-CTR-2015-001

Revisione: A Pagina: 16 di 16 Raccolta: Disciplinari

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO DEI CONTRATTI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norme transitorie e finali

- **18.1.** Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano a tutti i contratti in corso per i quali, alla data della sua entrata in vigore, devono ancora essere nominati i soggetti incaricati delle verifiche di conformità.
- **18.2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trova applicazione la normativa di settore.

Art. 19 - Modifiche normative

19.1. I richiami operati dal presente Disciplinare a puntuali norme di legge o di regolamento sono da intendersi come rinvii potenzialmente destinati a mutare nel tempo a seguito di successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 - Entrata in vigore

20.1. Il presente Disciplinare, che abroga e sostituisce il documento ND-PCF-2008-001, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.